

- (4) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteria per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna solo se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

- a) il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell'esercizio del diritto di stabilimento è pari o superiore a 10;
- b) il valore totale delle operazioni di pagamento, comprese quelle disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell'ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi è superiore a 3 milioni di EUR e l'istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell'esercizio del diritto di stabilimento;
- c) il numero totale di operazioni di pagamento effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell'ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, compreso il numero di operazioni di pagamento disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, è superiore a 100 000 e l'istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell'esercizio del diritto di stabilimento.

Articolo 2

Funzioni del punto di contatto centrale

1. Un punto di contatto centrale nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 svolge ciascuna delle seguenti funzioni:

- a) funge da prestatore unico e da punto di raccolta unico ai fini degli obblighi di informazione dell'istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione ai servizi prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell'esercizio del diritto di stabilimento;
- b) funge da punto di contatto unico dell'istituto di pagamento che effettua la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in relazione ai servizi di pagamento prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell'esercizio del diritto di stabilimento, anche fornendo alle autorità competenti documenti e informazioni su richiesta;
- c) agevola le ispezioni in loco da parte delle autorità competenti presso gli agenti dell'istituto di pagamento che effettua la nomina operanti nello Stato membro ospitante nell'esercizio del diritto di stabilimento e l'attuazione di ogni misura di vigilanza adottata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

2. Gli istituti di pagamento provvedono affinché il punto di contatto centrale disponga delle risorse necessarie e abbia accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, specificate al paragrafo 1 del presente articolo.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

